

IVA

Corsi di formazione all'estero: indicazioni dalle autorità UE

di Roberto Curcu



In Italia non è mai stata data una interpretazione precisa circa l'individuazione della **territorialità dei corsi di formazione**. L'Agenzia delle Entrate, con la [risoluzione 44/E/2012](#), aveva superficialmente chiarito che il servizio di formazione del personale svolto tra soggetti passivi (B2B) ricade nella regola generale di cui all'[articolo 7-ter](#), e come tale è da assoggettare ad Iva nel **luogo di stabilimento del committente**.

Differentemente dalle Agenzie fiscali dei principali Paesi (Francia, UK, Germania), non veniva fatta alcuna distinzione tra **corsi personalizzati del personale**, e corsi per i quali è previsto il **pagamento di una quota per poter partecipare**, in un luogo e nei tempi previsti dall'organizzatore; in questi casi, secondo appunto le interpretazioni delle **amministrazioni di tali Paesi**, non si era in presenza di un servizio generico, ma di un **servizio di accesso ad una manifestazione educativa, scientifica, culturale ecc...**, e come tale **tassabile nel Paese dove si svolge l'evento**.

Questa posizione delle Amministrazioni fiscali estere dei principali Paesi Ue è stata avallata dalla Corte di Giustizia Europea, nella **Causa C-647/17**.

Le sentenze della Corte di Giustizia Europea, lo ricordiamo, sono una **forma di interpretazione autentica della norma oggetto di causa**, e come tali assumono la **stessa efficacia giuridica della norma stessa**; in particolare, la norma interpretata è l'[articolo 53 della Direttiva 112/06](#), recepito nel nostro [articolo 7-quinquies, comma 1, lettera b\)](#).

Chiarito, quindi, che chiunque in Italia ha l'obbligo di **interpretare l'articolo 7-quinquies in maniera conforme a quando ha fatto la Corte di Giustizia**, veniamo al caso.

Una società di formazione svedese organizzava dei **corsi di contabilità** della durata di 30 ore, ripartiti su cinque giornate ed intervallati da un giorno di pausa, previa iscrizione e pagamento anticipato. I corsi venivano **svolti in Stati esteri** ed il programma determinato anticipatamente,

ma adattato in loco in funzione dei partecipanti. L'interpretazione richiesta alla Corte di Giustizia era se un servizio prestato con le seguenti modalità poteva considerarsi relativo all'**accesso ad un evento educativo**, e come tale **tassabile nel luogo di effettivo svolgimento**, oppure ricadere nella regola generale e venire quindi tassato nel Paese di stabilimento del committente.

La Corte ha chiarito che si tratta di un **servizio di accesso ad una manifestazione**, e come tale è **tassabile nel luogo in cui viene svolta la manifestazione**.

A tale riguardo, tale sentenza è stata oggetto di approfondimento nel 114° meeting del **Comitato Iva** ed oggetto del documento **taxud.c.1(2020)2254683 - 986** di recente pubblicazione.

In tale documento, che non assume rilevanza legale, viene evidenziato come le Amministrazioni fiscali dei Paesi membri, praticamente all'unanimità, ritengono che maggiore è la durata del corso, minore è la possibilità di considerare il servizio come un "diritto di accesso", ed a larga maggioranza, ritengono che, **quando il corso supera la settimana**, la prestazione di servizi deve considerarsi **ricadente nella regola generale**.

L'unanimità di vedute non viene raggiunta nemmeno con riguardo al problema dei **corsi che si svolgono in più Paesi Membri**; sul punto, la larga maggioranza ritiene che si dovrebbe procedere ad una **scomposizione del corrispettivo** in proporzione alla durata ed alla tassazione nei relativi Stati, salvo che il corso non avvenga in un solo Stato e solo delle prestazioni accessorie vengano rese all'estero.

Sul punto, quindi, alcune questioni sono apparentemente risolte, mentre per **percorsi formativi di maggiore durata**, o per i quali solo la parte pratica viene eseguita all'estero (tipicamente i corsi di lingue), **non vi è ancora una certezza sulle regole da applicare**.